

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3347

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

E DAL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

(STEFANI)

Delega al Governo in materia di disabilità

Presentato il 2 novembre 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — La disabilità costituisce una condizione della persona che richiede un approccio globale, teso a riconoscerne le implicazioni e la rilevanza nel quadro di ogni politica, sia specifica sia di ordine generale, affinché le esigenze delle persone con disabilità siano sempre e debitamente considerate. Non a caso, l'attenzione verso le persone con disabilità caratterizza tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interessando trasversalmente differenti misure e comportando un impegno trasversale da parte di più amministrazioni competenti.

Secondo l'Istituto nazionale di statistica, il numero delle persone con disabilità in Italia è di 3.150.000, pari al 5,2 per cento della popolazione. Il dato però è lontano da quello indicato dalle statistiche internazionali. Infatti l'Organizzazione mondiale della

sanità stima il numero delle persone con disabilità nel 15 per cento della popolazione mondiale (più di 1 miliardo di persone) e l'Unione europea nel 16 per cento dei cittadini europei (circa 90 milioni). Solo i beneficiari di provvidenze economiche, in Italia, ammontano a 4,5 milioni. Seguendo le indicazioni internazionali possiamo ipotizzare circa 9 milioni di persone con disabilità.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e il relativo Protocollo opzionale sono stati resi esecutivi in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che, tra l'altro, ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

La Convenzione non riconosce « nuovi diritti » alle persone con disabilità ma, spo-

stando l'asse dalla mera assistenza medica ad un'azione globale volta ad eliminare ogni forma di discriminazione, costituisce lo strumento per garantire in modo effettivo l'eguale e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Inoltre, la Commissione europea, il 3 marzo 2021, ha adottato la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021), che contribuisce all'attuazione del Pilastro dei diritti sociali e garantisce la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, in coerenza con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Commissione europea ha invitato gli Stati membri ad adottare strategie nazionali ambiziose per favorire l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità coinvolgendo i livelli nazionale, regionale e locale.

L'attenzione alle persone con disabilità caratterizza tutto il PNRR, che, al fine di garantire una piena inclusione delle persone con disabilità, contiene, in ognuna delle 6 missioni in cui è articolato, investimenti, progetti e riforme, alcuni dei quali specificamente dedicati, con azioni dirette per le persone con disabilità.

La missione 5 del PNRR (Inclusione e coesione) contiene una riforma *ad hoc* intitolata « Legge quadro sulla disabilità », che prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, la quale ha il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato. Tale progetto di vita personalizzato e partecipato mira a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare la propria reale inclusione nella società.

La suddetta « legge quadro sulla disabilità » è tra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi e i procedimenti di accertamento della disabilità e di potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato conseguente alla valutazione multidimensionale.

Il presente disegno di legge di delegazione – collegato alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, come previsto dal Documento di economia e finanza 2021, deliberato dal Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021 – costituisce l'attuazione della citata riforma di cui alla missione 5, riforma 1.1, del PNRR.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità della delega legislativa. Il comma 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La delega ha come obiettivo quello di procedere al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, al fine di garantire al cittadino con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei diritti civili e sociali, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.

I commi da 2 a 4 disciplinano la procedura volta all'emanazione dei singoli decreti legislativi.

Il comma 2 prescrive che tali decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Il medesimo comma prevede inoltre che gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa da sancire in sede

di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere entro il termine di trenta giorni e alle Camere, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia nonché delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Infine, il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. In seguito, la Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

Il comma 3 ribadisce che nella predisposizione dei decreti legislativi è garantita una leale collaborazione istituzionale con le regioni e gli enti locali, prevedendo altresì la possibilità di avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il comma 4 autorizza il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione e secondo la procedura di cui al comma 2, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, ove necessario.

Il comma 5 indica gli ambiti di intervento della delega conferita al Governo:

a) definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;

b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

c) valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e di vita indipendente;

d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

g) disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 2 concerne i principi e criteri direttivi della delega, che devono perseguire le finalità già enucleate all'articolo 1.

Il comma 1 dispone che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo debba provvedere al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Il comma 2, lettera a), prevede che il Governo, con riguardo alle definizioni della condizione di disabilità e riassetto e semplificazione della normativa di settore:

stabilisce le definizioni di « disabilità » e di « accomodamento ragionevole », introducendole nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, conformemente a quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definendo altresì un coerente processo valutativo della condizione di disabilità;

stabilisce le definizioni di « durevole menomazione » e di « profilo di funzionamento », coerentemente con le indicazioni fornite dall'*International Classification of*

Functioning, Disability and Health (ICF), predisposta dall'Organizzazione mondiale della sanità e approvata il 22 maggio 2001, e con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Classificazione internazionale delle malattie (ICD).

Per quanto concerne il comma 2, lettera b), con specifico riguardo all'accertamento della condizione di disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base, il Governo:

disciplina, nell'ambito della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un processo valutativo complesso, composto da una primaria valutazione di base e da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile alternativamente dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta [lettera b), numero 1)];

prevede che la valutazione di base sia deputata all'accertamento delle « durevoli menomazioni », certificando altresì, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificati in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la graduazione della necessità di sostegno della persona con disabilità e di accomodamenti ragionevoli [lettera b), numeri 2) e 2.1)];

unifica tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'*handicap*, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altro accertamento dell'invalidità [lettera b), numero 3)];

prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano aggiornate le tabelle delle percentuali degli stati invalidanti, attualmente disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992 [lettera b), numero 4)];

conferisce ad un unico soggetto pubblico l'esclusiva competenza medico-legale sui processi valutativi di base, al precipuo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale gli aspetti organizzativi e procedurali, riducendo altresì il contenzioso. Il Governo prevede altresì procedimenti semplificati, trasparenti ed efficienti di riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità, che tutelino pienamente i diritti della persona con disabilità e di chi la rappresenta [lettera b), numero 5)];

prevede l'aggiornamento e l'adeguamento del sistema dei controlli sull'effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante, anche al fine di verificare che le prestazioni rese continuino ad essere quelle adeguate [lettera b), numero 6)].

Invece, con specifico riguardo agli aspetti concernenti la valutazione multidimensionale, la lettera c) del comma 2 stabilisce che il Governo preveda, anzitutto, modalità di coordinamento tra le amministrazioni per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale [lettera c), numero 1)] al fine di favorire la creazione delle unità di valutazione multidimensionale, composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione in ambito sociosanitario e socio-assistenziale da parte delle amministrazioni competenti, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e tenuto conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD dell'Organizzazione mondiale della sanità [lettera c), numeri 2) e 3)]. Tali unità di valutazione multidimensionale devono assicurare un approccio multidisciplinare e non meramente medico-legale, teso all'elaborazione del progetto di vita personalizzato, individuando tutto il sistema di barriere e indicando i facilitatori e gli accomodamenti ragionevoli necessari a favorire la partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita, compresi quelli lavorativi

e scolastici. Tale progetto non può essere elaborato senza un ruolo attivo conferito alla persona con disabilità o a chi la rappresenta, garantendo dunque il rispetto del principio di autodeterminazione e partecipazione rispetto alle proprie scelte di vita, alle aspettative e ai desideri, anche al variare del contesto territoriale in cui vive la persona con disabilità [lettera c), numeri 4), 5) e 6)]. In tale contesto si inserisce anche la promozione del diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali. Secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera c), numero 7), il Governo deve garantire anche che nell'elaborazione e nell'attuazione del progetto di vita vengano attivamente coinvolti gli enti del Terzo settore, con le modalità già previste della co-programmazione e della co-progettazione, assicurando un maggior grado di flessibilità nella definizione degli interventi.

L'elaborazione del progetto di vita, a sua volta, non può prescindere dall'indicazione del cosiddetto «*budget* di progetto», ossia dalla descrizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali, tecnologiche e umane dirette a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità e intensità nel progetto personalizzato. Il progetto può altresì prevedere che tali risorse siano eventualmente autogestite dalla persona con disabilità, prevedendo tuttavia obblighi di rendicontazione secondo criteri inseriti all'interno del progetto stesso [lettera c), numero 8)]. Nell'elaborazione del progetto di vita si deve inoltre tenere presente il principio dell'«accomodamento ragionevole», come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: il principio va specificato in relazione al progetto di vita come «non sproporzionalità» dei sostegni e degli adattamenti necessari, i quali vanno commisurati secondo le necessità dei casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali [lettera c), numero 9)].

Ulteriore principio e criterio direttivo, sancito dal comma 2, lettera c), numero 10), è che devono essere individuate, all'interno del progetto, le figure professionali che dovranno occuparsi della sua realizzazione e del suo monitoraggio, costituendo un punto di riferimento costante per la persona con disabilità e per il suo contesto familiare.

Infine, sempre nell'ambito del progetto di vita personalizzato, possono essere individuati sostegni e servizi per l'abitare e modelli di assistenza personale autogestita che sostengano l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, prescindendo dalla presenza o meno di figure genitoriali di sostegno alla persona con stessa, requisito che assume invece rilevanza per la legge 22 giugno 2016, n. 112, (cosiddetta «Dopo di noi»), anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR [lettera c), numero 11)]. Tali eventuali forme di finanziamento aggiuntivo diretto al supporto della domiciliarità e alla vita indipendente devono inoltre essere reperite riconvertendo le risorse attualmente destinate all'assistenza delle persone con disabilità nell'ambito di istituti [lettera c), numero 12)].

Il comma 2, lettera d), dispone che il Governo provveda, secondo un graduale sviluppo di informatizzazione dei processi valutativi, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, rispettosi del principio della riservatezza dei dati personali, all'istituzione di piattaforme informatiche, pienamente interoperabili anche in relazione a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che contribuiscano a raccogliere, da un lato, tutte le informazioni relative allo *status* della persona, compresa la condizione di disabilità, e dall'altro i benefici economici, previdenziali e assistenziali fruiti. Le piattaforme potranno essere altresì strumento di supporto per gli enti preposti al riconoscimento e alla valutazione della condizione di disabilità.

In vista della riqualificazione dei servizi pubblici, finalizzata a favorire la possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle per-

sone con disabilità, il comma 2, lettera e), prevede una serie di adempimenti di seguito esposti:

possibilità di individuare, all'interno di ciascuna amministrazione, una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito del piano previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e garantire che alla formazione del medesimo programma partecipino rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative [lettera e), numeri 1) e 2)];

introdurre tra gli obiettivi di produttività delle pubbliche amministrazioni, attualmente disciplinati dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente diretti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità [lettera e), numero 3)];

assicurare ai rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative la possibilità di formulare osservazioni sui documenti di rappresentazione delle *performance*, limitatamente ai profili concernenti le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, e prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della *performance* del personale dirigenziale (lettera e), numeri 4) e 5)];

prevedere la nomina di un responsabile del processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, da parte dei datori di lavoro pubblici, che garantisca alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori [lettera e), numero 6)];

prevedere per i concessionari dei pubblici servizi l'obbligo di indicare, nella carta dei servizi, i livelli di qualità del servizio erogato che garantiscano alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni [lettera e), numero 7)];

estendere l'applicabilità della disciplina in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità, in un'ottica di ottimizzazione dell'accessibilità e dell'inclusività [lettera e), numero 8)].

Il comma 2, lettera f), prevede l'istituzione e la disciplina del Garante nazionale delle disabilità, con specifici compiti di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità. Tale figura deve occuparsi di: raccogliere le istanze, mediante un proprio centro di contatto, e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità che subiscano violazioni dei propri diritti e svolgere attività istruttoria sugli eventuali profili discriminatori; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione dirette al sostegno di una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

Il comma 2, lettera g), stabilisce che il Governo debba coordinare le disposizioni introdotte con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, e definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone disabili, con contestuale individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega. In particolare, il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda mediante le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse del PNRR e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

Il comma 2 prevede che ciascun decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dalla legge sia corredato di relazione tecnica che ne evidenzii gli effetti sui saldi di finanza pubblica e dia conto della sua neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura; qualora

uno o più decreti determinino nuovi o maggiori che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 3 prevede che, salvo quanto detto sopra, dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti attuativi della delega, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

L'art. 3 del disegno di legge di delega in oggetto reca le disposizioni finanziarie.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega si provvede mediante il Fondo di cui all'art. 1, co. 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attuazione degli interventi rientranti nei medesimi ambiti, e mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attesa la complessità della materia trattata e non essendo possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi verrà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali possano derivare nuovi o maggiori oneri sono finanziati secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3, e comunque sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ammontano a 298,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, considerato che l'AS n. 2285 recante "*Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*" prevede, al comma 5 dell'articolo 3, la riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza per 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Tali risorse si integrano con quelle già stanziare per le Missioni 5 e 6 del PNRR in tema di interventi in favore delle persone con disabilità e non autosufficienti.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la nuova definizione della condizione di disabilità andrà a sostituire quella di "*handicap*" attualmente prevista dalla legge n. 104 del 1992. La nuova definizione non comporta una differente individuazione della platea, né in senso restrittivo, né in senso estensivo. L'innovazione attesa riguarda infatti la metodologia del riconoscimento, che attraverso l'impiego di ICF darà luogo ad un processo valutativo di base più accurato, in grado di rilevare la presenza di durature menomazioni e la necessità di sostegno. Non vi è quindi impatto sulla fruizione dei permessi lavorativi, congedi parentali, iva agevolata e altri tipi di agevolazioni.

Inoltre, trattandosi di una delega finalizzata al precipuo scopo di elaborare un riassetto, semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità, ulteriori risorse per l'attuazione dei decreti legislativi sono reperite attraverso una migliore allocazione di quelle già previste a legislazione vigente.



A titolo esemplificativo, si segnalano le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (Art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296) pari a 668 milioni di euro che già finanziano interventi in materia di vita indipendente e supporto alla domiciliarità, il Fondo di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112 (cd “Dopo di noi”), con una dotazione attuale di 76 milioni di euro, finalizzato al finanziamento dei progetti di vita personalizzati, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla legge 328/2000, con una dotazione finanziaria annua di 300 milioni.

Nello specifico, per quanto riguarda la delega di cui all’art. 2, lett. c), si evidenzia che le unità di valutazione multidimensionale sono una realtà già prevista in molte regioni ai sensi dell’art. 14 della legge 328 del 2000, *“Progetti individuali per le persone disabili”* che al comma 2 prevede espressamente che *“Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.”* Come indicato, le risorse sono in parte a carico del Servizio sanitario nazionale e in parte della spesa sociale degli enti locali. Con l’intervento normativo si intende fornire modalità di coordinamento della programmazione sociale e sanitaria, fermi restando i livelli essenziali di assistenza del settore sanitario, e indicare in maniera omogenea l’organizzazione delle unità di valutazione multidimensionale.

I maggiori oneri che potrebbero derivare in termini di incremento del personale per la creazione di tali unità di valutazione multidimensionale laddove non siano già costituite, potranno essere valutati esclusivamente in fase di esercizio della delega, nella quale occorrerà indicare la diffusione territoriale minima di tali UVM e l’effettiva composizione.

In questo ambito, deve tenersi conto anche delle risorse aggiuntive attualmente stanziare o in fase di stanziamento relative all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in tema di assistenti sociali, destinate ai comuni.

Con riferimento all’aggiornamento delle tabelle di cui all’art. 2, lett. b), n.4, si evidenzia che tale aggiornamento è finalizzato a superare l’omessa disamina di numerose condizioni patologiche e l’impiego di fasce valutative minimo-massimo di ampiezza eccessiva. Disporre di tabelle aggiornate sotto il profilo nosografico e strutturate su una puntuale stratificazione in classi funzionali consente infatti di ridurre il ricorso a valutazioni analogiche, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, garantendo maggiore oggettività e precisione nell’accertamento dello stato di




invalidità. L'applicazione di questi criteri può determinare un effetto deflativo sul contenzioso e una maggiore accuratezza nel determinare le agevolazioni economiche attualmente corrisposte.

Infine, per quanto riguarda la natura giuridica del Garante nazionale della disabilità di cui alla lettera f), si ritiene che, volendo parametrare questa Autorità di nuova istituzione sul modello del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (legge 12 luglio 2011, n. 112), si possa stimare una spesa di 1 mln di euro annui che trova copertura nel Fondo di cui all'art. 1, co. 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

29/10/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DISABILITÀ

Amministrazione proponente: Ministro per le disabilità

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il Governo ha inteso dare una particolare importanza alle politiche per le disabilità; ciò è dimostrato dalla istituzione di un'autorità politica *ad hoc*, per coordinare le politiche in materia di disabilità nei vari ambiti applicativi.

Inoltre, l'attenzione alle persone con disabilità caratterizza tutto il PNRR, interessando trasversalmente differenti misure e comportando un impegno da parte di più Amministrazioni competenti al fine di garantire una piena inclusione delle persone con disabilità, che contiene, in ognuna delle 6 Missioni, investimenti, progetti e riforme, alcuni dei quali specificamente dedicati, con azioni dirette per le persone con disabilità.

La missione 5 del PNRR, "Inclusione e Coesione", contiene una riforma ad hoc, denominata "Legge Quadro sulla disabilità", che consiste in una legge delega rivolta a tutte le persone con disabilità e che ha il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato. Un progetto di vita, personalizzato e partecipato, che possa consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare la reale inclusione nella società.

Tale "legge quadro sulla disabilità" è tra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato.

Nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021, il Governo ha dichiarato, fra i collegati alla legge di bilancio, il disegno di legge recante "Legge quadro per le disabilità".

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa in materia, volta a tutelare i diritti delle persone con disabilità, è risalente nel tempo e progressivamente è divenuta sempre più avanzata e complessa.

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, denominata "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", è il tentativo più compiuto di una legge organica relativa alla disabilità. Tuttavia, molte norme di questa legge risultano inapplicate o scarsamente applicate.

Dopo tale legge, ne sono state emanate molte altre. In ordine cronologico si ricorda la legge 8 agosto 1995 n. 335, che istituisce l'assegno sociale, in sostituzione della pensione sociale. A seguire il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 che costituisce il completamento sul territorio urbano ed extraurbano della riforma in materia di barriere architettoniche, introdotta con la legge 9 gennaio 1989 n.13. La legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modifiche, che reca le norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, e sostituisce, abrogando, la legge 2 aprile 1968 n. 482, con la quale il collocamento obbligatorio diviene collocamento "mirato", cercando, così, di venire incontro alle specifiche esigenze delle persone con disabilità da collocare al lavoro e dell'azienda nella quale vengono collocate. Va ricordata inoltre la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle

associazioni di promozione sociale". Inoltre, vanno citate le seguenti disposizioni normative che contengono norme in materia di disabilità:

- la legge 8 marzo 2000 n. 53 – “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 - “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che costituisce la riforma dell’”assistenza sociale”;

- il d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 - “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, che introduce il congedo straordinario biennale per assistere le persone con handicap grave;

- il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione in Italia della Direttiva 200/78/CE, provvedimento fondamentale per evitare le discriminazioni in ambito lavorativo.

Infine, non va dimenticata la riforma del titolo V della Costituzione, per i notevoli riflessi in materia di assistenza sociale e di costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale.

In ultimo, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 sul c.d. «Dopo di noi» concepisce un modello di *welfare* che supera la fase della protezione per gettare le basi per un sistema di misure e interventi orientati alla promozione della persona, prevenendo pericolosi eccessi di istituzionalizzazione e forme di discriminazione e segregazione.

Il presente disegno di legge si muove dunque dalla necessità di riorganizzare in maniera sistematica la molteplicità di norme su richiamate, nel contesto di una legge cornice che sancisca principi ed elementi qualificanti che dovranno essere declinati attraverso uno o più decreti legislativi.

Il testo delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’articolo 1, comma 1, del disegno di legge di delega, conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa in materia di disabilità da esercitarsi, attraverso l’emanazione di uno o più decreti legislativi, entro venti mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La delega ha come obiettivo quello di armonizzare, riordinare, semplificare, modificare, abrogare e aggiornare le disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione Europea del 3 marzo 2021, al fine di garantire al cittadino con disabilità un accertamento della condizione di disabilità mediante una valutazione che consenta il pieno rispetto dei diritti civili e sociali, nonché l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.

4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

L’intervento normativo è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali (si veda in particolare art. 3 della Costituzione), sia in relazione all’adempimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano profili di contrasto con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale e non si riscontrano violazioni dei principi di cui all’art 117 della Costituzione, in riferimento al riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni. L’art. 1 comma 4 del presente disegno di legge

dispone che il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione, piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali. Si tratta di disposizione già presente, ad es. nella legge 5 maggio 2009 n.42 (c.d. federalismo fiscale), volta a rafforzare il coinvolgimento delle autonomie territoriali fin dalla fase di elaborazione degli schemi dei decreti legislativi. Comunque il necessario coordinamento nell'ambito dell'esercizio della delega è assicurato dall'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'art. 2, comma 2, lett. c) punto 1, dispone che il Governo nell'esercizio delle delega con riguardo alla valutazione multidimensionale delle disabilità e della realizzazione del progetto personalizzato di vita indipendente debba prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria, sia nazionale che regionale.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il disegno di legge delega non contrasta con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'iniziativa normativa contiene la delega legislativa per la riforma normativa in materia di disabilità da esercitarsi, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La delega ha come obiettivo quello di coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni legislative vigenti, ivi comprese quelle relative agli incentivi ed ai sussidi di natura economica ed ai relativi fondi, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore; di adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; e individuare le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. È stata verificata la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione in materia e degli strumenti di semplificazione normativa.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento. Attualmente sono all'esame del Parlamento n. 44 disegni di legge riguardanti la disabilità di cui n. 25 alla Camera e n.19 al Senato. Si tratta comunque di interventi mirati a specifici aspetti (si citano a titolo esemplificativo: l'AC 3143 On Villani, l'AC 2618 On. Locatelli, riguardanti il riconoscimento della lingua dei segni, l'AS 2219 Sen. Giammanco, gli AS 2205 e 2200 Sen. Ronzulli, l' AS 2177 Sen. Balboni e l' AC 2939 On Magi, che introducono modifiche al codice penale in caso di reati a danno di persone con disabilità, l'AC 1133 On Centemero, l'AS 774 Sen. Cantù e l'AS 1468 Dell'Olio che introducono una riduzione delle imposte per beni fruiti da parte di persone con disabilità). Si segnala inoltre l'AC 2248 "legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche" che è un provvedimento di più ampio respiro ma non di portata analoga a quello in esame che ha la finalità di aggiornare, armonizzare e rendere coerente alla normativa europea ed internazionale, tutte le norme esistenti in materia di disabilità. Si segnala infine la proposta di legge Novelli e Bagnasco: "Istituzione dell'Autorità garante delle persone fragili" (AC 3108), assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente l'11 giugno 2021 per la quale non è ancora iniziato l'esame.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La normativa in parola non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. A tal proposito si richiama il Regolamento CE n. 661/2009, il Regolamento UE n. 1107/2006, il Regolamento UE n. 1371 del 2009, le Direttive UE n. 2000/78/CE, n. 2016/2102; n. 2019/882, la Strategia europea sulla disabilità 2021-2030 del Consiglio d'Europa, che contribuisce all'attuazione del Pilastro dei diritti sociali e garantisce la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, in linea con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Inoltre, il provvedimento in esame costituisce attuazione della missione 5 del PNRR, "Inclusione e Coesione", che contiene una riforma ad hoc ("Legge Quadro sulle disabilità") che consiste in una legge delega che riguarda tutte le persone con disabilità e che ha il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. Al contrario persegue la finalità di armonizzare, riordinare, semplificare, modificare, abrogare e aggiornare le disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e del relativo protocollo opzionale, approvata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18, che promuove, protegge e assicura il pieno godimento dei diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento indica i principi ed i criteri direttivi in base ai quali verranno individuate nuove definizioni normative e precisamente indica che la definizione di disabilità dovrà essere adottata in conformità all'articolo 1, comma 2 della CRPD, introducendola nella legge 5 febbraio 1992, n.104, e definendo di conseguenza un processo valutativo della condizione di disabilità coerente con le disposizioni della CRPD; stabilisce che la definizione di accomodamento ragionevole, dovrà essere introdotta nella legge 104/1992, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerente con le disposizioni della CRPD; dispone che la definizione di "durevole menomazione" sia adottata, in conformità alle indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (di seguito "ICF") approvato dalla 54° World Health Assembly (WHA) il 22 Maggio 2001.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento non reca effetti abrogativi. Le abrogazioni verranno poste in essere nell'esercizio della delega.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge di delega, stabilisce che la delega legislativa per la riforma della disabilità deve esercitarsi, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La delega ha come obiettivo il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, di seguito "CRPD"), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione Europea del 3 marzo 2021, al fine di garantire al cittadino disabile il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei diritti civili e sociali, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.

Il comma 2, dunque, disciplina che tali decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Il medesimo comma prevede, inoltre, che gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano trasmessi alle Camere, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. In seguito, la Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

Il comma 4 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente delega e secondo la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

I termini previsti per l'adozione degli atti attuativi sono stati ritenuti congrui.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nel corso di attuazione della normativa ed in fase di implementazione, verranno svolti i monitoraggi e i controlli per verificare il raggiungimento degli obiettivi che la normativa si è prefissata.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, al fine di garantire al cittadino con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei suoi diritti civili e sociali, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia

espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

a) definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;

b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

g) disposizioni finali e transitorie.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riguardo alle definizioni relative alla condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore:

1) adozione di una definizione di « disabilità » coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

disabilità, integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità;

2) adozione di una definizione di « durevole menomazione », il cui accertamento è necessario al fine di individuare le persone con disabilità;

3) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – *International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF), approvata dalla 54^a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità;

4) adozione di una definizione di « profilo di funzionamento » coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell'ICD;

5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di accomodamento ragionevole, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

1) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, di disposizioni che prevedano un processo valutativo complesso, distinguendo la valutazione di base da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta;

2) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD e della definizione di durevole menomazione, la valutazione di base:

2.1) certifichi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio

1992, n. 104, come modificati in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e ai fini dei correlati benefici o istituti, la necessità di sostegno della persona con disabilità e di accomodamenti ragionevoli;

3) razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi valutativi di base attualmente afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, all'*handicap*, anche ai fini scolastici, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente;

4) previsione dei criteri per l'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

5) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 3), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità;

6) previsione di un efficace sistema di controlli sull'effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante, al fine di controllare l'adeguatezza delle prestazioni rese;

c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

1) prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;

2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo;

4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici;

6) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità;

7) assicurare che l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

8) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato il cosiddetto «*budget* di progetto», ossia l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;

9) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, l'individuazione degli interventi necessari a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento dei diritti e delle libertà fonda-

mentali avvenga nei termini e in coerenza con l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

10) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari;

11) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare e modelli di assistenza personale autogestita che sostengano l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR;

12) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 11) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;

d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti

ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità:

1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);

3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;

4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della *performance* del personale dirigenziale;

6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento

ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni;

8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità;

f) con riguardo all'istituzione del Garante nazionale delle disabilità:

1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura monocratica, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;

2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

2.1) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;

2.2.) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;

2.3) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;

2.4) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni sco-

lastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

g) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi;

2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;

c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neu-

tralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

